

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2144-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

presentata alla Presidenza l'11 aprile 2002

(Relatore: **FALSITTA**, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale

Presentato il 28 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI !

1. *Premessa.*

Quanto dirò nel seguito più che relazione al disegno di legge di riforma fiscale è nota: infatti, porta con sé non solo il rapporto di ciò che è accaduto in Commissione ma nuove osservazioni sull'indirizzo politico del Governo inteso come attività volta al fine pubblico.

Rispetto al documento presentato all'avvio dell'*iter* legislativo ed ai successivi durante le sedute, quello di oggi si pone senza soluzione di continuità ed anzi di essi ne è ulteriore specificazione: è il documento politico; nei primi sono esposti i principi generali dell'architettura del nuovo fisco, le cagioni, gli effetti giuridici auspicati; nella nota odierna, quei principi sono messi a fuoco da un'angolazione diversa, suggerita dall'attenta riflessione sull'articolato, dalla discussione generale, dalle audizioni e dall'attività emendativa svolta da tutte le forze politiche. È una angolazione, questa, in cui gli elementi ipoteticamente delegati mostrano con maggiore chiarezza: la politica del Governo; il modo d'intendere la relazione tra il cittadino e fisco; le forme attraverso le quali essa si declina nelle cose (nella famiglia, nell'impresa, nella società in genere etc.).

Le modifiche introdotte in Commissione con l'esame del disegno di legge, a nostro modo di vedere, hanno avuto senso speciale poiché hanno permesso di tradurre volontà politiche esistenti ma non rappresentate in volontà politiche esistenti rappresentate. In altre parole gli emendamenti al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri sono stati interpretazione di un pensiero basico comune: garantire che è intenzione del Governo migliorare attraverso la riforma fiscale statale la situa-

zione economica e sociale di tutti, ricchi e poveri e dell'ambiente in cui sono inseriti. Più nel dettaglio, se s'immagina l'operazione emendativa come unitaria, si può affermare che le modifiche apportate dalla Commissione rilevano sul piano dell'interpretazione delle volontà politiche generali almeno tre volte: per il contenuto in sé dell'emendamento; per l'azione d'accogliamento; per ciò che non è stato accolto.

Nel primo caso la rilevanza è diretta sulla legge e dunque sulla volontà particolare della norma giuridica modificata; nel secondo e nel terzo la rilevanza è diretta sulla volontà generale della riforma poiché la volontà di modificare una norma, per necessaria armonia e coerenza, incide con la volontà sottesa a tutte le altre norme (Bobbio).

L'esposizione che segue terrà conto, perciò, anche del valore « politico » di emendamenti e procedimento di valutazione.

2. *Della relazione tra uomo-contribuente e nuovo Fisco nello scenario della politica statale: la rivoluzione inversa; del perché riteniamo che la rinnovata relazione uomo-fisco sia giusta; del perché riteniamo che la rinnovata relazione uomo-fisco sia stabilita dai principi della legge delega.*

La legge delega è formata da principi e criteri direttivi: insieme mostrano un pensiero e, insieme, un quadro giuridico in cui collocarlo.

In questo quadro l'uomo — contribuente ha una posizione rispetto al fisco ben diversa da quella di oggi: cambia l'estensione dello spazio in cui egli si muove; cambia il riconoscimento di ciò che fa, il suo valore fiscale; cambia la

possibilità di incidere con la propria azione nella « società del bene ».

Le coordinate che individuano la nuova posizione nel diritto tributario ed amministrativo mutano tanto che si è persuasi ad evocare un'immagine del Ministro Tremonti già utilizzata per spiegare il fenomeno del federalismo fiscale: la « rivoluzione »; non intesa, però, nel senso più frequente di « rivolgimento violento dell'ordine politico-sociale costituito », ma in senso « fisico », astronomico. Il senso è quello del moto di un corpo attorno ad un asse: ed usiamo questa immagine per dire che la posizione dell'uomo-contribuente rispetto al sistema tributario è effetto di una rivoluzione inversa: non più il fisco al centro e l'uomo ad esso asservito; ma uomo al centro e fisco ad esso asservito: cambiano i termini nel moto rivoluzionario.

Da qui in poi diremo del perché siffatta relazione uomo-fisco sia giusta e del perché riteniamo che il disegno di legge delega la stabilisca.

Per quanto concerne il primo aspetto, la radice del pensiero anticipato, ovvero dell'essere giusta una relazione tra contribuente e fisco per modo che il secondo sia asservito al primo, è bifronte: sta per una parte nell'idea di politica (e di democrazia) per un'altra, nell'idea dell'azione del fisco che preleva e che spende. Sul primo punto piace ricordare l'opera di Jacques Maritain, de: « *L'Uomo e lo Stato* », de: « *La persona e il bene comune* », de: « *L'umanesimo integrale* ». Vale a riflettere sul fatto che la politica o è morale o non è politica e perciò deve porre nel suo centro « l'uomo che vive insieme agli altri uomini bene »: la politica è al servizio dell'uomo e deve realizzare il suo bene che è il bene di tutti gli uomini: essa, così, diviene « umana ed umanizzante ».

Da questa angolazione sembra giusto, dunque, tendere ad inserire in un alveo umanistico anche la relazione uomo-contribuente — fisco poiché quest'ultimo ha il compito di realizzare il bene comune: equità nel momento del prelievo; univocità di causa nella direzione del gettito prelevato.

« Lo sviluppo è la sintesi di tutti i doveri sociali. Certo, spetta all'autorità farsi arbitro, in nome del bene comune, fra i diversi interessi particolari. Essa però deve rendere accessibili a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana: vitto, vestiti, salute, lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente, diritto a fondare una famiglia, etc.. Il bene comune implica, infine, la pace cioè la stabilità e la sicurezza di un ordine giusto » (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Agenda sociale*).

La rivoluzione inversa, insomma, pone regole nuove: l'uomo è al centro ed il fisco, che in questo scenario abbandona i panni di chi impone solo il tributo odioso, diventa strumento trasparente per la realizzazione dei bisogni dell'uomo come persona e come gruppo. Del resto anche il Maestro ci ha ammonito a non confondere i termini delle cose quando ha detto che « non è l'uomo fatto per il sabato ma il sabato fatto per l'uomo! »

Per quanto concerne il secondo aspetto ovvero del perché riteniamo che la rinnovata relazione uomo-fisco sia stabilita dai principi della legge delega, già prima facie, semplicemente scorrendo il testo dell'articolo se ne coglie il soggetto, il protagonista: questi è l'uomo e non il fisco: tutto (ordine; semplicità delle regole; accesso alle regole; accesso al rapporto d'imposta; prelievo tributario; competitività del lavoro; sensibilità verso i costi sostenuti; partecipazione alla spesa; etc.) tutto è disciplinato in sua funzione. Di contro, se ci si sofferma sulle disposizioni si avverte qualcosa che è ben più che un sospetto: la relazione uomo — contribuente — fisco stabilita per l'attuazione del bene della persona in quanto tale e della società politica balza evidente in ogni principio. Tanto evidente che è facile distinguere nell'ambito della proposta del Governo tra quanto riguarda il bene della persona e il bene della società politica. In via meramente esemplificativa e per punti si osserva che la realizzazione del « bene della persona » è stabilita:

con la previsione del Codice. La codificazione, secondo i principi indicati

nella legge delega, da certezza al precetto legislativo che regola il tributo ed alla sua efficacia nel tempo (articoli 1, 2); ciò è implicato dalle idee di « ordine », « razionalità » ed « equità » che connotano il progetto e dalle quali esso discende. Proprio sul punto sovvienne Ezio Vanoni nel ricordo di un illustre studioso il quale ne sottolinea l'indiscutibile attualità: « Per la costruzione di un sistema tributario efficiente, Vanoni pensava ad un Codice o legge fondamentale dei tributi concernente le regole e i principi generali sulla dichiarazione e sull'accertamento, sui privilegi, sul rimborso, sulla giurisdizione, cui assicurare una certa permanenza nel tempo richiedendo particolari forme o garanzie per la sua modificazione: un coordinamento dei fatti imponibili e delle regole proprie dei singoli tributi, una gerarchia tra i vari ordini di norme diretta a garantire la chiarezza e la semplicità nell'applicazione e nella interpretazione delle leggi che li reggono, con grande vantaggio per i cittadini, per lo Stato e per l'educazione civica rispetto all'obbligo tributario » (Enrico De Mita);

con la previsione della semplificazione delle regole: ciò ha effetto sulla conoscibilità effettiva e, dunque, sull'accessibilità: la conoscibilità effettiva della regola incide direttamente sulla cifra di democrazia di una società: il destinatario della prescrizione, della descrizione o della espressione della norma, se conoscente, può osservarla, contestarla, migliorarla;

con la previsione del divieto di doppia imposizione giuridica (articolo 2): è collocato tra i primi principi, nell'ordine della delega, dai quali si desume la sensibilità del legislatore verso l'eliminazione di fenomeni che siano causa di un'ingiusta imposizione; la volontà muove a scongiurare le forme occulte di violazione dell'articolo 53 della Costituzione;

con la previsione della riaffermazione delle regole dello statuto del contribuente, e, tra queste, più d'altre, la tutela dell'affidamento e il divieto di interpretazione analogica per le norme che individuano il

presupposto del tributo (articolo 2); la tendenza, ancora, è verso la prevenzione di subdole ed insidiose violazioni costituzionali legate agli articoli 23 e 53 a volte a vantaggio di pochi contribuenti; a volte a danno di molti;

con la previsione della riduzione della pressione fiscale sul reddito delle persone fisiche (articolo 3);

con la previsione di un nuovo ed esteso impianto di deduzioni che permettano di assicurare una effettiva corrispondenza tra imposta e reddito, apprezzato come reale manifestazione di ricchezza imponibile (articolo 3);

con la previsione di specifica sensibilità alla rilevanza di oneri a carico della famiglia (articolo 3);

con la previsione della omogeneizzazione della tassazione sul risparmio nell'ambito della quale si tenga conto dell'effettivo guadagno su cui applicare il tributo sostitutivo (articolo 3); anche in tal caso, pur mutata la categoria reddituale (redditi finanziari) l'obiettivo è sempre il medesimo: garantire un prelievo fiscale modulato su un reddito vero e non ipotetico; e per questa via stabilire il momento dell'imposizione solo all'emersione del guadagno, diminuito delle perdite eventuali (criteri di cassa e compensazione);

con la previsione di un nuovo sistema di imposizione dell'attività d'impresa, individuale o in forma associata, pensato per semplificare la produzione, renderla competitiva e in grado di incidere sulla domanda del lavoro e sui consumi (articoli 3, 4, 5, 6, 7): aumento dei consumi significa crescita del reddito complessivo e questo significa, quando ciò attraversa tutte le fasce sociali, aumento del benessere del Paese.

Si osserva poi come la realizzazione del « bene della società politica » è stabilita:

con la previsione di un sistema fiscale di livello « europeo » che consenta di procedere agevolmente negli stati d'integrazione ed alle imprese italiane di essere

competitive con quelle straniere: è una parte importante di quanto deve essere fatto per restare collegati al progresso globale e, da qui, migliorare la situazione economica dello Stato;

con la previsione di un efficiente programma di dissuasione verso l'evasione fiscale: la riduzione dell'evasione fiscale porta maggiori disponibilità e quindi capacità di spesa per l'offerta dei beni pubblici. « Ritengo che un'imposta ridotta nella sua aliquota attenua lo stimolo all'evasione fiscale che, nel nostro Paese, diventa un metodo di vita, un modo di agire contro il quale l'opinione pubblica non reagisce e che il singolo considera quasi una forma di legittima difesa contro un'imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale » (Ezio Vanoni);

con la previsione di un modello di « fiscalità etica » che fissi i presupposti per la formazione di gettiti orientati a fini sociali: abbiamo convinta e appassionata opinione che la disciplina di favore per i « fondi etici », la fiscalità ecologica, la De-tax — auspicano anche la previsione di un regime di sostegno per le forme di commercio equo e solidale — possano divenire efficaci presupposti di finanza etica. Vogliamo che l'uomo abbia i mezzi e le possibilità di decidere come aiutare l'altro uomo.

3. *In particolare, dei riflessi sul diritto positivo: la codificazione tributaria è opera che afferma maggiori sicurezze nell'interpretazione della legge e nella stabilità nel tempo.*

Pensato con ampia latitudine semantica, lo stato della « legislazione tributaria » nel giudizio dell'uomo-contribuente ricorda quel fenomeno curioso che negli studi della mente viene chiamato « *illusione cognitiva* »: il soggetto mantiene la particolare percezione di un dato sebbene abbia prova della sua erroneità; un po' come accade nelle illusioni ottiche: un oggetto lontano è visto piccolo e acquisito come tale nonostante si conosca la reale

dimensione. Allo stesso modo dell'esempio evocato, il contribuente vede il fisco (e le leggi che lo regolano) da un « tunnel percettivo » in cui il collasso endemico tende a sfumare ma solo per effetto del luogo d'osservazione (l'interno del tunnel). Una delle ragioni del collasso è l'ipertrofia legislativa (aggravata dalle relazioni internazionali); il danno per questo modo di essere delle leggi fiscali è sull'uomo-contribuente il quale non può conoscere quindi osservare: la conoscenza di una legge tramite pubblicazione diviene da presunta a finta, ovvero il passaggio è da presunzione di conoscenza a finzione di conoscenza: muore il diritto positivo. Ottima, dunque, la semplificazione delle regole e la razionalizzazione tramite codice.

Già Carnelutti ebbe a dire: « La moltiplicazione delle leggi giuridiche, che somiglia alla moltiplicazione delle leggi naturali, fa sì che il cittadino, il quale per osservarle le dovrebbe conoscere, non è più in grado di conoscerle. (...) L'uomo della strada tra la farragine delle leggi è sempre più disorientato, al pari del conduttore di un veicolo, quando troppi fari si incrociano lungo la strada ». In questo scenario l'intervento riformatore spezza l'illusione cognitiva fiscale: la previsione di un codice è tempestiva; l'impegno alla riduzione e alla semplificazione delle regole, dirimpente: certezza e stabilità, effetti dell'intervento di riforma, sono valori invocati dalla persona e dalla società politica: daranno forza vitale al diritto tributario.

L'effettiva conoscenza dei precetti (perché pochi, chiari e semplici) e quindi la possibilità di osservarli con sicurezza di aver compreso i contenuti, tenderà a rendere meno frequenti gli interventi degli organi amministrativi: all'interpretazione del contribuente sarà restituita « indipendenza » rispetto alle poliformi interpretazioni ministeriali.

4. *In particolare dei riflessi sull'imposizione.*

Nella nuova relazione con il fisco, nella « rivoluzione inversa », si è detto, l'uomo-

contribuente è al centro. E gli articoli 3 e 4 della riforma pongono i principi mediante i quali diventa strumento per sostenere, tutelare e garantire quella centralità nelle sue principali forme di espressione: la famiglia, il lavoro, l'impegno sociale.

L'idea di democrazia di chi scrive sembra conosciuta e voluta dalle norme che stabiliscono l'impianto di base della legge delega: tendere a dare a ciascuno, deboli e forti, le medesime opportunità.

Privilegiando il profilo politico rispetto a quello tecnico-giuridico sul quale, per altro, già ci si è soffermati nella relazione introduttiva, qui appresso diremo del perché i principi stabiliti nella ipotesi di riforma del sistema fiscale statale sono profondamente democratici e muovono nel senso di ripristinare uno stato di equità nella tassazione del reddito legata al criterio di progressività, ormai silenziosamente sepolta nel sistema vigente.

4.1 *Le ragioni per le quali si ritiene che la riforma sia assisa su principi che muovono verso l'affermazione di una « tassazione democratica » e verso il miglioramento dello stato dei più deboli.*

Affermiamo che l'ambizioso programma riformatore sul punto della tassazione del reddito sia capace di sostenere efficacemente le situazioni reddituali medio-basse perché è dotato degli strumenti necessari a tal fine.

Tali strumenti sono:

riduzione delle aliquote (da 5 a 3: 0%, 23%, 33%);

riduzione drastica delle forme di prelievo sostitutivo;

allargamento della base imponibile;

concentrazione delle deduzioni nelle fasce reddituali medio-basse;

ampliamento del campionario degli oneri deducibili;

previsione di una soglia di reddito esclusa dalla base imponibile;

previsione di una clausola di salvaguardia.

Degli strumenti anzidetti, separatamente, diremo del loro contenuto politico e della forma giuridica con la quale hanno fatto ingresso nel corpo della delega.

Per quanto concerne il contenuto politico, per effetto delle imposte sostitutive; dell'erraticità delle basi imponibili dei ricchi (chi può sfuggire alla potestà tributaria del nostro Paese per assoggettarsi a quella di luoghi più convenienti); dell'evasione fiscale, la curva Irpef a cinque aliquote che ben conosciamo non è più rappresentativa di progressività: il sacrificio del prelievo tributario è sperequatamente distribuito tra ricchi e poveri; tra lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori.

Con questo sfondo a noi pare possibile tentare una razionalizzazione delle cose e dunque affermare che i primi tre strumenti, ossia riduzione delle aliquote, l'allargamento della base imponibile e riduzione drastica delle forme di prelievo sostitutivo, hanno lo scopo principale di ricostituire una vera (e competitiva) curva dell'imposta sul reddito e non un simulacro per corsi universitari (come è ormai divenuta l'attuale che sembra mostrare, più che altro, un « design metafisico »).

Di converso, la concentrazione delle deduzioni nelle fasce reddituali medio-basse, l'ampliamento del campionario degli oneri deducibili e la previsione di una soglia di reddito esclusa dalla base imponibile, hanno lo scopo principale di ripristinare sulla nuova curva il principio di progressività e favorire specialmente i più deboli; l'ultimo strumento, ovvero, la clausola di salvaguardia, è posto per garantire, al di là delle ambiguità alle quali si sottopone tradizionalmente il linguaggio del legislatore, il fine e così, la buona volontà che sta alla base della riforma.

La concentrazione delle deduzioni nelle fasce medio basse (effetto collegato al procedimento di trasformazione delle attuali detrazioni in deduzioni) è mezzo di

ripristino della progressività e va considerato assieme con l'ampliamento del campionario degli oneri deducibili e con l'introduzione di una soglia di non imponibilità, anch'essi mezzi omogenei nel fine. Solo attraverso la loro interazione è plausibile cogliere il fondamento delle nostre affermazioni e la portata dell'azione di Governo. Chi ha redditi alti non avrà diritto a deduzioni; chi ha redditi medio bassi avrà per numero e per ammontare più oneri da dedurre dal proprio reddito. Il senso politico è evidente: il fisco, ampliando la gamma di possibili deduzioni « insegue » il contribuente nelle multiformi espressioni sociali accollandosi costi prima non riconosciuti per agevolarlo nella vita comune. La base imponibile sulla quale calcolare la nuova aliquota legale non cambia solo per effetto delle diminuzioni ricordate ma per l'esclusione di una parte di reddito considerata « intangibile » in quanto afferente il c.d. « minimo vitale »; in modo anglofono, « *no tax area* ». La parte esclusa dalla base imponibile (sulla quale determinare il tributo) avrà funzione decrescente all'aumentare del reddito; a questa si fonderà la base imponibile da diminuire con le deduzioni, alla stessa maniera in funzione decrescente all'aumentare del reddito.

L'individuazione del criterio che dovrà stabilire la predetta funzione e le relazioni tra oneri deducibili è ben vero che è delegata ma è stato posto un principio nell'ambito dell'articolo 3 che salvaguarda il risultato: qualsiasi criterio sarà adottato, la ragione di questa operazione (di concentrazione delle deduzioni, appunto) non potrà mutare nello scopo: lo scopo dovrà restare il favorire i ceti medio bassi.

Quanto alla *no tax area* valga una precisazione: la previsione di un impegno a stabilire *ex lege* l'ambito d'intangibilità del reddito (minimo vitale) ha notevole significato politico: equivale ad ascrivere al dovere tributario il valore di « *dovere inderogabile di solidarietà* » così da riconoscere che non possono essere imposti i costi della solidarietà anche a chi di questa necessita; equivale ad incidere sul concetto di capacità contributiva; va nel

senso di risolvere il lungo dibattito della Corte Costituzionale chiamata ad intervenire sull'individuazione del minimo vitale.

Con riferimento alla forma prescelta per rappresentare i principi della legge delega, senza formulazioni matematiche o definizioni di concetto, essa ha causa in due valutazioni, una formale una sostanziale.

Per quanto concerne la valutazione formale, la legge delega non pare a noi essere la sede, generalmente, in cui ospitare definizioni siano esse per genere prossimo e differenza specifica (c.d. « per caratteri formali »; Aristotele, *Topici*), siano esse per enumerazione caratteristiche (c.d. « per concettualizzazione »; Tarello); il tipo di legge in parola deve fissare i principi ed indicare i criteri direttivi del legislatore delegato in relazione ai quali disciplinare gli istituti e stabilire le definizioni.

Per quanto riguarda la valutazione sostanziale, se l'uomo contribuente è pensato al centro ed il fisco suo strumento per la realizzazione del bene comune è necessario e sufficiente che nella legge delega siano stabiliti i principi che garantiscano gli obiettivi: invero il sistema tributario per grande parte è collegato alle funzioni economiche e così, ad « enti dinamici ». Il che significa che il dettaglio del contenuto delegato potrebbe essere di ostacolo proprio al raggiungimento dei fini prefissati nel caso in cui (tra delega e decreto legislativo) intervengano mutamenti capaci di impedire il risultato senza frustrare il contenuto della legge delega. In altri termini è verosimilmente giusto chiedere che venga assicurato il risultato o la volontà di perseguirlo; probabilmente errato vincolarne eccessivamente il percorso, specialmente in una materia come quella in rassegna.

Pensiamo al caso degli oneri deducibili: ad esempio al valore « casa » indicato nell'articolo 3. Orbene, non v'è dubbio che esso sia vago: infatti cosa significa casa? In esso ci sta tutto: dal personale addetto alle pulizie ai costi di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria.

È quindi comprensibile che al legislatore delegato si consegnino un « contenitore » (il valore « casa ») ed un modo (criterio) con il quale riempire questo contenitore con oggetti comuni (i costi per manutenzione ordinaria, straordinaria, camerieri, etc.). Se è chiaro il criterio che il legislatore delegato deve rispettare nel riempire il contenitore egli dovrà selezionare tra gli oggetti che siano coerenti con quel criterio, ovvero « il favorire i redditi medio-bassi » (dunque, nell'esempio, sarà più coerente un certo tipo di costo per la casa piuttosto che il costo per il personale di servizio).

Questo è ciò che è stato fatto o il senso che vogliamo gli venga assegnato dai commentatori.

5. *L'uomo-contribuente come uomo in mezzo ad altri uomini: la nascita della « fiscalità etica ».*

Il dovere di solidarietà può essere definito come determinazione ferma e perseverante nell'impegno alla realizzazione del bene comune. Nella legge delega i principi attorno ai quali costruire un impianto che promuove, democraticamente, l'aspirazione a realizzare il bene comune, ci sono. Questi, coordinati sistematicamente tra loro, possono dare l'avvio, addirittura, a pensare in chiave diversa alcuni istituti già presenti nel nostro ordinamento e così ad una nuova disciplina: il « diritto tributario etico ». Ciò è ben plausibile laddove s'intenda con questa locuzione una branca del diritto tributario che studi i termini delle contrazioni o delle dilatazioni del prelievo fiscale che abbiano causa nella realizzazione di un progetto, territoriale o extra-territoriale, considerato « etico » dalla società in un dato momento storico.

In particolare il nuovo fisco si dispone verso l'esigenza solidaristica dell'uomo in modi tradizionali ed innovativi. Tra i metodi tradizionali vi sono le forme di deduzione dalla base imponibile e i regimi di favore in relazione alla determinazione del tributo. Metodo innovativo, viceversa, è la

c.d. « *de-tax* » ovvero un sistema di detassazione di una parte del prezzo di un bene di consumo al quale è impressa una specifica finalità umanitaria. I primi, tuttavia, a parte gli oneri deducibili riconosciuti per il settore del *non profit* e settori finitimi, sono tradizionali nella forma ma non nella sostanza: il disegno di legge delega, infatti, stabilisce un particolare regime di favore per il risparmio affidato ai fondi etici (articolo 3); nelle imposte sui consumi viene prestato particolare riguardo all'ambiente: la riduzione dell'incidenza sui prodotti essenziali deve essere coordinata a correggere le esternalità sull'ambiente, salute e benessere al fine di agevolare un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici; auspichiamo che tra gli oggetti sostenuti o favoriti dal sistema fiscale possano anche entrare forme di commercio equo e solidale.

Da altra angolazione, la *de-tax* annuncia grande portata pratica: in primo luogo per l'estensione su cui ha campo, ovvero, tutto il settore dei consumi; in secondo luogo perché, a differenza di altre ipotesi di tributo, ad esempio la *Tobin tax*, non implica la partecipazione necessaria di molti Stati per il suo funzionamento ma è rimessa alla sola volontà di consumatore e venditore.

La riforma sfiora il futuro: la fiscalità etica diverrà uno tra i presupposti più importanti della finanza etica la quale, come noi crediamo, se ben governata, è anch'essa presupposto per il cambiamento della società verso un mondo più solidale: « per sradicare la povertà è necessario adottare misure più incisive e globali di quelle necessarie per la creazione di posti di lavoro » (Muhammad Yunus).

6. *L'istruttoria svolta in Commissione finanze.*

Prima di concludere la relazione in oggetto è opportuno ricordare l'ampia e articolata istruttoria svoltasi durante l'esame in sede referente in Commissione finanze. Al riguardo ricordo in primo luogo come, data l'ampiezza e l'incisività

della riforma, la Commissione abbia ritenuto indispensabile procedere ad una indagine conoscitiva durante la quale sono state audite le confederazioni sindacali, le associazioni rappresentative degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, degli agricoltori, delle banche e degli intermediari finanziari, nonché le associazioni rappresentative degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, e le associazioni dei tributaristi. Nell'ambito del ciclo di audizioni dell'indagine sono stati inoltre acquisiti pregevoli apporti conoscitivi di esperti e studiosi del diritto tributario, tra cui anche rappresentanti di importanti istituti di ricerca mentre, conclusivamente, si sono svolte le audizioni dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in considerazione del rilevante impatto derivante dalla riforma del sistema fiscale statale sulla finanza locale.

Giova sottolineare, inoltre, come, nel corso dell'esame in Commissione, si sia svolto un proficuo confronto dialettico tra tutti i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, in esito al quale sono stati accolti numerosi emendamenti proposti da tutte le forze politiche che hanno inciso su snodi cruciali della riforma in commento.

Nel corso dell'esame sono state introdotte, infatti, anche con il voto favorevole dei gruppi di opposizione, talune significative modifiche volte in particolare ad introdurre, nell'ambito dei criteri in funzione dei quali articolare le deduzioni, nuovi valori quali il particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*, la cultura, l'assistenza all'infanzia negli asili nido e l'attività svolta nel campo sociale, culturale e scientifico.

Sempre con riferimento all'articolo 3, recante la nuova imposta sul reddito, un emendamento da tutti condiviso ha chiarito come la trasformazione delle detrazioni in deduzioni debba concentrarsi in particolare sui redditi bassi e medi, ciò al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere il nuovo livello di imposizione particolarmente favorevole

per le categorie meno abbienti. Un ulteriore emendamento ha specificato come il nuovo regime debba risultare sempre più favorevole od uguale, e mai peggiore del precedente, con particolare riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale, fugando in tal modo le preoccupazioni sollevate in ordine al rischio di un generale abbassamento dei livelli di tutela sociale.

Ancora nell'ambito dell'articolo 3, è stato accolto con una riformulazione un emendamento presentato dal gruppo dei Verdi volto a introdurre un regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato ai fondi etici, nonché alcuni emendamenti presentati dai gruppi sia di maggioranza che di opposizione volti alla revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Relativamente all'articolo 4, si segnala come siano stati approvati taluni emendamenti volti, tra l'altro, a garantire l'effettiva imposizione sui redditi derivanti da plusvalenze e dividendi concernenti partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, nonché una proposta emendativa diretta alla semplificazione e forfettizzazione, in rapporto ai ricavi dichiarati, dei costi e delle spese aventi una limitata deducibilità fiscale, come quelle per le auto e i telefonini aziendali; tale ultima disposizione è stata peraltro successivamente espunta dal testo del disegno di legge a seguito del recepimento di una condizione in tal senso formulata nel parere reso dalla Commissione Bilancio.

Con riferimento ai restanti articoli del testo si ricorda come la Commissione abbia introdotto una organica e compiuta definizione dei criteri direttivi che dovranno presiedere la riforma dell'IVA e quella dell'imposizione sui servizi; nell'ambito di quest'ultima è stata peraltro inserita, una previsione volta all'introduzione di un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

Nell'ambito della riforma dell'accisa è stato altresì approvato un emendamento del relatore che recepisce talune istanze manifestate dai gruppi di ispirazione ambientalista, diretto a orientare il legislatore delegato verso il fine di agevolare un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici.

Quanto all'articolo 8, la Commissione ha approvato un emendamento che, oltre ad una migliore formulazione del testo, pone l'accento sulla necessità di una incisiva semplificazione della base imponibile dell'IRAP, dalla quale, oltre al costo del lavoro, potranno essere esclusi ulteriori costi individuati dal Governo.

Si segnala, infine, come la Commissione abbia provveduto a modificare il testo originario dell'articolo 10 al fine di prevedere l'espressione dei pareri sui singoli schemi di decreto legislativo da parte delle commissioni permanenti dei due rami del Parlamento, demandando invece ad una Commissione bicamerale *ad hoc* esclusivamente il parere sullo schema di decreto legislativo recante il codice fiscale di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Da ultimo si rileva come la Commissione abbia tenuto conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, nonché dal Comitato per la legislazione. A tale riguardo, si segnala come sia stata in particolare recepita nel testo del disegno di legge la condizione formulata nel parere dalla Commissione affari costituzionali, volta a specificare il termine entro il quale possono essere emanati i decreti legislativi correttivi e integrativi, nonché le condizioni contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio. A tale ultimo riguardo si ricorda come sia stato introdotto un articolo aggiuntivo volto a specificare che nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente sia le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale, sia quelle

relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP, mentre con la legge finanziaria vengono stabiliti il valore delle aliquote, degli scaglioni e delle deduzioni a valere per i successivi esercizi e le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP. Ulteriori modifiche connesse alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio hanno disposto che gli schemi dei decreti legislativi debbano essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute; i medesimi schemi dovranno inoltre essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario e, qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate viene sancito l'obbligo di ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, ai fini dell'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti.

7. Conclusioni.

Il disegno di legge delega ora all'esame dell'Assemblea persuade fino in fondo.

Dare centralità all'uomo — contribuente così che il Fisco torni ad essere un suo strumento, è veramente rivoluzione inversa; è l'essenza della riforma; è la nascita dell'umanesimo fiscale.

Dall'ambiziosa architettura, prima ancora culturale che tecnica, discenderanno decreti giusti ed efficaci: giusti, perché i principi ai quali essi si ispireranno rifletteranno corrispondenza tra valori reali e valori ideali (il fisco è mezzo dell'uomo per il bene dell'uomo); efficaci, perché ritenuti giusti.

Vittorio Emanuele FALSITTA,
Relatore per la maggioranza.

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2144,

apprezzato l'intento sotteso al provvedimento di sistematizzazione e razionalizzazione della normativa vigente in materia di sistema fiscale,

ritenuto che tale operazione per essere efficace deve individuare con precisione i diversi atti che contribuiscono al riordino e determinare chiaramente i termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

sia chiarito il rapporto esistente tra il prefigurato « codice » e i diversi atti con cui si procederà alla riforma delle cinque imposte previste nel disegno di legge;

all'articolo 9, siano meglio specificate le diverse scadenze per l'entrata in vigore dei singoli decreti legislativi e del codice (qualora quest'ultimo fosse un atto distinto dai menzionati decreti legislativi) e, in generale, della riforma nel suo complesso; il chiarimento circa il termine di entrata in vigore rileva anche in considerazione del fatto che da esso decorre il termine di due anni per l'esercizio di una ulteriore delega per l'adozione di disposizioni correttive e integrative;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

le disposizioni di delega di cui all'articolo 1, nonché agli articoli da 3 a 7, siano riformulate affinché oltre all'oggetto della delega sia indicato anche l'atto con cui tale delega sarà esercitata; in relazione a ciascuna delega si provveda a trasformare gli indicati principi ispiratori delle diverse riforme in principi e criteri per l'esercizio delle singole deleghe legislative;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, lettera l), ove si individua, quale criterio direttivo per la riforma del sistema penale tributario, il principio dell'applicazione della sanzione penale solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario, dovrebbe valutarsi l'opportu-

nità di indicare criteri specifici per la determinazione dell'effettività e la rilevanza del danno stesso;

con riferimento all'articolo 3, si osserva che:

1) al comma 1, lettera *b*), nn. 5 e 6, non è individuata la misura entro cui dovranno essere sottoposti a tassazione gli utili percepiti e le plusvalenze;

2) al comma 1, lettera *d*), n. 1, potrebbe risultare utile precisare quali siano gli adempimenti formali per i quali si prospetta una ulteriore semplificazione;

3) al comma 1, lettera *d*), n. 2, non si specifica se si intenda procedere ad un ampliamento delle categorie di contribuenti cui si applicherebbero gli studi di settore ovvero ad una modifica della struttura e del funzionamento dell'istituto;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, si osserva che:

1) alla lettera *a*), sembra interamente rimessa al legislatore delegato la determinazione del limite di utilizzo delle perdite fiscali maturata anteriormente all'ingresso del gruppo; alla medesima lettera non si prevedono criteri precisi in ordine all'esclusione dall'opzione per l'inserimento nel gruppo e alla individuazione delle attività svolte dalla società controllata, differenti da quella propria della controllante, per le quali si applicherebbe l'esclusione;

2) alla lettera *b*), si rimette al legislatore delegato l'individuazione di criteri differenti da quelli previsti dalla normativa vigente per la determinazione della base imponibile delle controllate non residenti;

3) alla lettera *g*), non appare agevole comprendere quali rapporti si intendano assumere con la dizione: « parti correlate » e, in particolare, se si tratti di situazioni differenti, oltre a quelle qualificabili in termini di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare quali siano le distorsioni della base imponibile di cui sarebbe necessaria l'eliminazione;

all'articolo 6, dovrebbe chiarirsi se la razionalizzazione e la concentrazione delle imposte richiamate sarà operata mediante la soppressione delle medesime e la contestuale introduzione di una nuova ed unica imposta sui servizi — come potrebbe far intendere la rubrica dell'articolo — ovvero attraverso la razionalizzazione e l'armonizzazione della disciplina delle imposte stesse;

all'articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i principi per il riordino dell'imposta in questione, stante la genericità di quelli indicati nella disposizione.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

considerato che il disegno di legge in esame, al fine di riformare e riordinare un settore normativo di particolare rilievo — quale il sistema fiscale statale — individua uno specifico strumento normativo, denominandolo « codice », raccomanda che gli strumenti normativi con finalità di riordinamento, previsti nei singoli interventi legislativi, rispondano a modelli stabili e coerenti, al fine di evitare un indesiderato aumento del grado di complessità della normativa rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e difficile ».

(Parere espresso il 27 febbraio 2002)

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2144,

rilevato che a seguito dell'approvazione di specifici emendamenti è stato chiarito che: 1) il codice si articola in una parte generale e in una parte speciale; 2) il medesimo discende dal « consolidamento » dei decreti legislativi di cui agli articoli da 2 a 7; 3) ai fini dell'espressione del parere parlamentare sono stati individuati soggetti diversi: l'istituenda commissione bicamerale per lo schema di decreto legislativo recante il codice, le Commissioni parlamentari, per gli altri schemi,

ribaditi i rilievi formulati nel parere reso nella seduta del 27 febbraio 2002,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in relazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, sia chiarito il rapporto tra i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni dei decreti legislativi da adottare, che rifluiscono nella parte speciale del codice. A tal riguardo, si valuti l'opportunità di individuare principi e criteri specifici ai fini dell'adozione del codice, in particolare, con riferimento al coordinamento tra parte generale e parte speciale dello stesso;

all'articolo 2, comma 1-bis, si chiarisca se il codice può essere adottato anche nel caso in cui una delle cinque imposte non sia stata ridisciplinata;

all'articolo 9, comma 3, si ribadisce la necessità di chiarire la portata dell'inciso « fino al completamento della riforma », anche alla

luce dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto per tale periodo e per i due anni successivi potranno essere adottati i decreti legislativi integrativi e correttivi;

stante la previsione, di cui all'articolo 9, comma 1, del termine di due anni per l'adozione dei decreti legislativi, ivi compreso il codice (non essendo per l'adozione del medesimo previsto un termine diverso), si chiarisca il significato della previsione di cui al comma 3 specificando che, dopo l'adozione del codice, i decreti legislativi modificativi e correttivi dovranno avere ad oggetto le disposizioni raccolte nel codice;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

la disposizione di cui all'articolo 1, conformemente con quanto indicato nella rubrica, sia riformulata come disposizione di delega legislativa al Governo;

gli articoli da 3 a 7 siano riformulati affinché, oltre all'oggetto della delega, sia indicato anche l'atto con cui ciascuna delega sarà esercitata; si provveda, altresì, a trasformare gli indicati principi ispiratori delle diverse riforme in principi e criteri per l'esercizio delle singole deleghe legislative;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 9, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di estendere la previsione anche al decreto legislativo recante il codice ».

(Parere espresso l'11 aprile 2002)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che gli articoli da 2 a 7 recano norme di delegazione legislativa al Governo e che, tuttavia, le relative disposizioni non sono formulate espressamente come criteri e principi direttivi ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

rilevato, inoltre, che l'articolo 9 del presente provvedimento prevede un termine di due anni dall'entrata in vigore della legge di delega per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma;

considerato che il comma 3 dello stesso articolo 9 prevede che « per i due anni successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti »;

ritenuto che il termine iniziale da cui far decorrere il termine dei due anni successivi previsto dal suddetto comma 3 dell'articolo 9 per l'adozione dei decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive non appare chiaramente individuato, non essendo specificato cosa si debba intendere con la dizione « completamento della riforma » e se, in particolare, esso debba essere interpretato come termine unico per ciascuno dei singoli decreti legislativi contenenti disposizioni correttive ed integrative da adottare a prescindere dalla data di adozione dei singoli decreti legislativi cui ciascuno dei suddetti decreti si riferisce;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) al fine di garantire il rispetto del dettato dell'articolo 76 della Costituzione, sia riformulato il comma 3 dell'articolo 9 in modo da chiarire in maniera più puntuale il termine iniziale da cui far decorrere il termine dei « due anni successivi » previsto per l'adozione dei decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive, valutando eventualmente l'opportunità di prevedere come termine iniziale la data di scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del medesimo articolo,

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un termine diverso per l'adozione del decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 rispetto a quello previsto per l'adozione dei singoli decreti legislativi recanti le disposizioni riguardanti le singole imposte in quanto nel codice, secondo l'impianto del provvedimento, dovrebbero confluire le norme — eventualmente già « modificate » e « corrette » — recate dai singoli decreti legislativi adottati in precedenza;

b) all'articolo 9, comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di precisare in maniera più puntuale che i meccanismi di finanziamento che restano garantiti fino al completamento della riforma costituzionale riguardano anche le regioni, attraverso l'eventuale inserimento delle parole « e regionale, nel rispetto, per le regioni a

statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione » dopo la parola « locale ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che l'articolo 2 del provvedimento in esame nel definire i principi ispiratori del nuovo sistema fiscale, ed in particolare quelli relativi alla riforma del sistema delle sanzioni penali tributarie, stabilisce il principio per cui la sanzione penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario (articolo 2, lettera l).

osservato che tale disposizione appare eccessivamente generica nella determinazione dell'effettività e della rilevanza del danno per l'erario, con la conseguenza che, sotto questo profilo, la disposizione dovrebbe essere migliorata;

considerato altresì che, sempre nella definizione dei suddetti criteri direttivi, la lettera l-bis dell'articolo 2 prevede la riduzione ovvero la non applicazione delle sanzioni fiscali amministrative o penali nel caso di spontaneo adempimento da parte del contribuente entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento e semprechè la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;

osservato che tale disposizione appare eccessivamente favorevole nei confronti di coloro che abbiano, comunque, violato le disposizioni fiscali:

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 1, lettera l), valuti la Commissione l'opportunità di definire criteri più specifici per la determinazione dell'effettività e la rilevanza del danno;

2) in relazione all'articolo 2 lettera l-bis, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere la lettera in questione o comunque di prevedere adeguate misure sanzionatorie amministrative.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n.2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, che prospetta un disegno di riforma generale del sistema fiscale statale dell'imposta regionale sulle attività produttive;

considerato che, relativamente alla riforma dell'imposta personale sul reddito, per un verso, viene conferita al Governo una delega concernente la disciplina dei profili ordinamentali e, per altro verso, viene demandata allo strumento della legge finanziaria la definizione degli aspetti di carattere quantitativo, con specifico riferimento alla determinazione delle aliquote, degli scaglioni, delle deduzioni e delle detrazioni;

tenuto conto che l'articolazione del complessivo disegno riformatore nei termini indicati implica che i decreti legislativi da adottare in attuazione della delega non debbano recare oneri a carico del bilancio dello Stato e che alla copertura dei costi relativi alla riforma dell'imposta personale sul reddito si debba provvedere nell'ambito della legge finanziaria;

ritenuto, conseguentemente, che le modalità di intervento prospettate, sotto il profilo della copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione della riforma risultano, relativamente all'imposta sul reddito, sostanzialmente coerenti con il precetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

rilevata, peraltro, l'esigenza di applicare le medesime modalità anche in ordine alla copertura finanziaria delle misure volte alla graduale eliminazione dell'IRAP, posto che dall'attuazione dell'articolo 8 potrebbero derivare maggiori oneri per la finanza pubblica;

tenuto conto del fatto che il ricorso a strumenti legislativi di natura diversa ma necessariamente correlati, richiede uno stretto coordinamento degli interventi da adottare, con particolare riferimento alla determinazione della data di entrata in vigore delle disposizioni recate, da un lato, dai decreti legislativi e, dall'altro, dalle leggi finanziarie destinate ad individuare le risorse di cui la riforma può in concreto disporre;

rilevato che, a tale riguardo, il Documento di programmazione economico-finanziaria costituisce la sede istituzionale propria in cui può trovare esplicitazione la scansione temporale della riforma non solo dal punto di vista dell'individuazione della risorse disponibili (secondo quanto già previsto, con riferimento all'imposta sul reddito, dal testo in esame), ma anche sotto il profilo della successione degli atti normativi che alla riforma medesima danno attuazione;

ritenuto in conclusione che, ai fini dell'attuazione della riforma dell'imposizione personale e della graduale soppressione dell'IRAP, il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione si fonda prioritariamente sulla garanzia dell'effettiva neutralità finanziaria dei decreti legislativi emanati in materia e che ciò impone che la neutralità medesima possa essere riscontrata dal Parlamento con pienezza di cognizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, siano soppressi i commi 2 e 3;

conseguentemente, dopo l'articolo 8 sia aggiunto il seguente:

ART. 8-bis.

1. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:

il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non sostituite da deduzioni, a valere per i successivi esercizi;

le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP. »;

all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera q-bis);

all'articolo 9, comma 2, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. »;

all'articolo 10, comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. »;

all'articolo 10, comma 2, sia soppresso il secondo periodo;

conseguentemente, dopo il comma 2 siano aggiunti i seguenti:

2-bis. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione.

2-ter. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2-quater. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 2-bis, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari i decreti legislativi possono essere comunque emanati ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2144, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che all'articolo 4 sono definiti, nell'ambito della delega legislativa per la riforma del sistema fiscale, i principi e i criteri direttivi relativi all'imposta sul reddito delle società;

rilevata l'esigenza di introdurre significativi meccanismi premiali, per le imprese che aderiscono volontariamente a sistemi di certificazione ambientale e che effettuano investimenti diretti a ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte, che appaiono maggiormente adeguati rispetto a meccanismi penalizzanti di « *command and control* »;

ritenuta infine prioritaria l'esigenza di rivedere l'impostazione di misure fiscali che incidono sul consumo di prodotti inquinanti, quale, ad esempio, la cosiddetta « *carbon tax* », che, per come è al momento applicata, non appare coerente con le stesse finalità che dovrebbe perseguire;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, valuti la Commissione di merito, anche in relazione alle pesanti conseguenze che deriveranno per le imprese italiane dall'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, l'opportunità di inserire uno specifico criterio di delega che preveda l'introduzione di adeguati meccanismi fiscali agevolativi per le imprese che aderiscono a sistemi volontari di certificazione ambientale e che effettuano investimenti volti a ridurre l'impatto sull'ambiente delle attività svolte;

b) andrebbe inoltre verificata la possibilità di proporre, tra i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, anche una rimodulazione della cosiddetta « *carbon-tax* », in modo che essa possa incidere sul livello delle emissioni in atmosfera e non direttamente sulla materia prima, rispettando così le stesse previsioni del Protocollo di Kyoto.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2144, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

valutata favorevolmente l'opportunità, prospettata dall'articolo 4, comma 1, lettera n), di introdurre un meccanismo di imposizione forfetaria relativamente al reddito sulle attività di trasporto marittimo (cosiddetta *tonnage-tax*), che consentirà di uniformare il carico tributario gravante su tale settore con quello esistente nei principali paesi europei, onde favorire la competitività delle imprese di navi-

gazione italiane ed impedire la delocalizzazione delle attività ed il trasferimento del naviglio nazionale nei registri marittimi di altri paesi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito, in riferimento al principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), l'opportunità di chiarire inequivocabilmente se il meccanismo di imposizione forfetaria delineato nella disposizione si applichi ai fini della determinazione dell'imposta gravante sui redditi derivanti dall'attività di trasporto marittimo e dalle attività commerciali con essa connesse ovvero ai fini della determinazione dei redditi imponibili;

2) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità, in riferimento al medesimo principio di delega di cui alla lettera n), di chiarire che i redditi cui si applica il meccanismo di determinazione forfetaria sono solo quelli relativi all'attività di trasporto marittimo ed alle attività commerciali con questa connesse, in armonia con gli orientamenti assunti in materia dalla Commissione europea nella Comunicazione recante « Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo » approvata il 24 giugno 1997;

3) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la terminologia utilizzata nel corpo della lettera n), che definisce il prelievo in una parte della disposizione come « imposta » ed in altra parte come « tassa ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che i principi e le linee guida contenute nel disegno di legge delega risultano adeguati agli intendimenti di razionalizzazione, semplificazione e snellimento del sistema tributario nazionale, e volti a favorire una progressiva riduzione della pressione tributaria sulle famiglie e sulle imprese, con conseguente auspicabile incremento dei consumi e della produttività, nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo economico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno prevedere l'introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per innovazione, ricerca e sviluppo;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un regime fiscale agevolato per i processi di aggregazione tra piccole imprese e, in particolare, per la costituzione di consorzi tra le imprese.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si introduca un apposito principio direttivo volto a prevedere un trattamento fiscale omogeneo per tutte le attività ora ricomprese sotto la nuova definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, attraverso regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2144, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che l'articolo 5, comma 2, stabilisce che ogni anno la legge finanziaria determina, nel quadro dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume d'affari che può essere escluso dall'imponibile IVA in quanto destinato dai privati a finalità etiche;

considerato, con riferimento all'articolo 7, concernente il riordino della disciplina delle accise, che le aliquote minime delle accise sono derogabili, in base alla normativa comunitaria, solo per specifici prodotti e per periodi di tempo limitati ed esclusivamente a seguito di specifiche autorizzazioni delle istituzioni comunitarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, si sottolinea che la disciplina recata dalla direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva IVA), all'articolo 11, non sembra contemplare la possibilità di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto una parte dell'ammontare del volume d'affari;

b) all'articolo 7, si segnala l'opportunità di esplicitare che la rimodulazione delle aliquote delle singole accise deve essere comunque effettuata in modo tale da garantire il rispetto delle aliquote minime di accisa fissate dalla normativa comunitaria in materia, e in particolare dalle direttive 92/12/CEE, 92/108/CEE, 92/78/CEE, 92/79/CEE, 92/80/CEE, 92/81/CEE, 92/83/CEE e 92/84/CEE.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).

1. Il Governo è delegato alla riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

ART. 2.

(Codificazione).

1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

c) le norme fiscali sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

d) è vietata la doppia imposizione giuridica;

e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).

1. Il Governo è delegato **ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale**. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

ART. 2.

(Codificazione).

1. Il codice è **articolato in una parte generale ed in una parte speciale**. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

i) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

l) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;

2. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.

ART. 3.

(Imposta sul reddito).

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispetti-

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, **prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale.** La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) le sanzioni fiscali di cui alle lettere i) ed l) non sono applicabili o sono ridotte in caso di spontaneo adempimento da parte del contribuente entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

3. Identico.

ART. 3.

(Imposta sul reddito).

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispetti-

vamente del 23 per cento fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola **come segue**:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;

b) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza; *non profit*, volontariato e confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi;

5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;

vamente del 23 per cento fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola **sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi**:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali, **con conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati**;

b) *identico*;

1) *identico*;

2) *identico*;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, **con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap***; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e **cultura**, previdenza, **assistenza all'infanzia negli asili nido**; *non profit* e **attività svolta nel campo sociale, assistenziale, culturale e scientifico**; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, **al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione**;

5) *identico*;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

c) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

d) per quanto riguarda le semplificazioni:

6) *identico*;

7) *identico*;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

c) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, **a fondi etici** ed a casse di previdenza privatizzate;

d) *identico*:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;

e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, il valore delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, a valere per i successivi esercizi, è indicato nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Imposta sul reddito delle società).

1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competi-

1) *identico;*

2) *identico;*

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo **anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;**

4) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, **con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.**

Soppresso.

Soppresso.

ART. 4.

(Imposta sul reddito delle società).

1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competi-

vità del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola **come segue** per quanto riguarda l'imponibile:

a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresе su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto di cui all'articolo 2359, **primo comma, numero 1)**, del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal gruppo o di suo scioglimento, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità e recupero a tassazione di quanto dedotto ai sensi della lettera l), seconda parte; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità dell'esercizio sociale per ciascuna società del gruppo, prevedendo gli adempimenti necessari per la determinazione dell'imponibile di gruppo nel caso di diversità dei periodi

vità del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, **sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi**:

a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresе su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, **diretto e indiretto**, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal **consolidato fiscale**, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, **con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera l), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta**; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle

d'imposta; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata;

b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della con-

società consolidate; identità **del periodo di imposta** per ciascuna società del gruppo, **fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole**; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; **le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante**;

b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della con-

trollante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e del titolo II del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;

c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; **3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica**

trollante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e **dei titoli II e IV** del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;

c) *identico*:

1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;

d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, **ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato;** deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;

e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera *c)*; indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera *c)*;

f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;

e) **ferma restando la disciplina di cui all'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, previsione di apposite regole per le plusvalenze e per i dividendi di cui alle lettere *c)* e *d)* al fine di evitare che i regimi di esenzione e di esclusione dal reddito disposti da tali lettere siano riconosciuti a vantaggio dei soci residenti nell'ipotesi in cui non si applichi il regime impositivo previsto dal predetto articolo;**

f) *identica;*

g) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere *c)* e *d)*; previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera *c)*, escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera *h)*; per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera *c)* innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera *g)*; nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui alla seconda parte della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera *g)*;

g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscono in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere *c)* e *d)*; previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera *c)*, escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera *i)*; per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera *c)* innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera *g)*; nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui alla seconda parte della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera *h)*;

h) *identica*;

delle partecipazioni societarie a catena e differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di danaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile; irrilevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria;

h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che eser-

i) *identica;*

cita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci;

i) deducibilità delle componenti negative di reddito forfettariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;

l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenere il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;

m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legi-

l) *identica;*

m) *identica;*

n) *identica;*

slativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;

n) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnello; a tale scopo: 1) l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante « Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo » COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa sarà commisurata in cifra fissa per ogni tonnello di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnello di modo che l'importo unitario per tonnello diminuisca con l'aumentare del tonnello della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;

o) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di

o) identica;

p) identica;

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;

p) mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;

q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni.

2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.

ART. 5.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello *standard* comunitario, **come segue:**

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

q) *identica;*

r) *identica.*

2 *Identico.*

ART. 5.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello *standard* comunitario, **secondo i seguenti principi e criteri direttivi:**

a) *identica;*

b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali.

2. Ogni anno la legge finanziaria determina, nel quadro dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume d'affari che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche.

ART. 6.

(Imposta sui servizi).

1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, in particolare i seguenti tributi:

- a) imposta di registro;
- b) imposte ipotecarie e catastali;
- c) imposta di bollo;
- d) tassa sulle concessioni governative;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;

h) esclusione della sussistenza del presupposto soggettivo per l'attribuzione agli esercenti arti e professioni che rivestono la qualifica di amministratori di società di partecipazioni derivanti da piani azionari.

2. *Identico*.

ART. 6.

(Imposta sui servizi).

1. *Identico*.

- e) tassa sui contratti di borsa;
- f) imposta sulle assicurazioni;
- g) imposta sugli intrattenimenti.

ART. 7.
(Accisa).

1. La riforma del sistema dell'accisa è improntata a criteri di efficienza e ottimalità. In particolare, le singole accise sono gradualmente determinate e coordinate con l'imposta sui consumi, in modo da ridurre l'incidenza sui prodotti essenziali e correggerne gli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere. Il coordinamento con le altre forme di imposizione, inoltre, evita gli effetti viziosi di moltiplicazione dell'imposta.

ART. 8.
(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

2. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

ART. 7.
(Accisa).

1. La riforma del sistema dell'accisa è improntata a criteri di efficienza e ottimalità, **nonché a criteri di semplificazione e razionalizzazione, in particolare per ridurre gli adempimenti amministrativi.** In particolare, le singole accise sono gradualmente determinate e coordinate con l'imposta sui consumi, in modo da ridurre l'incidenza sui prodotti essenziali e correggerne gli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere, **al fine di agevolare un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici. Le accise sugli oli minerali da riscaldamento sono determinate con criterio di gradualità in modo da ridurre l'incidenza in rapporto ai volumi consumati.** Il coordinamento con le altre forme di imposizione, inoltre, evita gli effetti viziosi di moltiplicazione dell'imposta.

ART. 8.
(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e **progressiva** esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro **e di eventuali ulteriori costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.**

ART. 9.

(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).

1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.

2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli da 3 a 8 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, dopo averne data tempestiva notizia al Parlamento, assume le conseguenti iniziative, predisponendo, secondo le procedure previste dall'articolo 10, un apposito decreto che, variando opportunamente le aliquote delle singole imposte, corregga l'andamento del gettito per ripristinare la situazione di invarianza.

ART. 9.

(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).

1. *Identico.*

2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli da 3 a 8 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. **Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

3. **Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.**

4. **In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:**

a) **il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non sostituite da deduzioni, a valere per i successivi esercizi;**

b) **le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.**

3. Fino al completamento della riforma prevista ai sensi della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi **al completamento della riforma**, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

4. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti ai sensi della presente legge sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la

5. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

6. Identico.

ART. 10.

(Disposizioni finali).

V. comma 6.

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commis-

complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal medesimo comma 2 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 2, il parere si intende espresso favorevolmente.

sioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parla-

mentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.

7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'adozione del parere, il termine per l'emanazione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

